



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Il dirigente: dott. Giuseppe Silipo

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)



Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **statali** della regione PUGLIA
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **paritari** della regione PUGLIA
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti tecnici
preposti all'assistenza e vigilanza esami di Stato
SEDE

Al sito WEB
SEDE

OGGETTO: O.M. 4.5.2017, n. 257: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2016/2017.

Si comunica che sui siti **INTRANET-INTERNET** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale in oggetto.

In detta ordinanza sono riportate le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado che si svolgeranno, a partire dal 21 giugno 2017 (prima prova scritta), nelle scuole statali e paritarie.

Rispetto al decorso anno scolastico, gli elementi di novità introdotti con la predetta ordinanza riguardano essenzialmente:

- la "**SECONDA PROVA SCRITTA**", le cui disposizioni sono riportate all'**art. 18**.

In particolare, al **comma 6**, riferito ai **Licei musicali e coreutici**, l'ultimo cpv. prevede: "*Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi*

Responsabile del procedimento: Dirigente tecnico prof. Francesco Forliano ☎ 080/5506239

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Chicco Rosa Maria Pia

☎ 080/5506216-✉ 080/5506215-217-✉ rosamariapia.chicco@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ direzione-puglia@istruzione.it ☎ <http://www.pugliausr.it> - <http://www.puglia.istruzione.it>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).

Il **comma 8**, riferito ai **Licei scientifici**, prescrive: "Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic System). È inoltre vietato l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta"

- l'**art. 26**, concernente il "**VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI**", prevede al **comma 9**, ultimo cpv., riferito all'**esame ESABAC**, che i presidenti delle commissioni interessate verifichino "...la correttezza dei dati relativi agli alunni che superano l'esame ESABAC, che andranno inseriti in "piattaforma", rilasciando alla scuola sede di esame apposita attestazione di avvenuto controllo. I Dirigenti scolastici, per parte loro, verificheranno successivamente ed ulteriormente i dati immessi in "piattaforma". L'inserimento di dati non corretti pregiudica il rilascio dei diplomi di Baccalaureato da Parte francese. Con successiva nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione saranno fornite alle scuole interessate precise istruzioni a riguardo".
- L'**art. 20**, relativo alla "**CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE**", prevede, al **comma 6**, che i **candidati provenienti dai percorsi di secondo livello** dell'istruzione per adulti, cui la normativa vigente in materia, consente di essere essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio, dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio. Per detti studenti "**Viene fatto salvo l'accertamento delle competenze in esito del profilo professionale**".
- L'**art. 22**, riguarda, in particolare, gli "**ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ**". Si ritiene opportuno evidenziare quanto prescritto al **comma 10** relativamente alla valutazione delle prove scritte: "**I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, riportati in quarantacinquesimi**".
- L'**art. 23**, dedicato, invece, all'**ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E BES**", evidenzia che gli studenti con dette problematiche, che hanno seguito un percorso didattico ordinario e hanno superato l'esame di Stato con l'ausilio di idonei strumenti dispensativi e compensativi, "**conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore**".
- L'**art. 27** riguardante il "**SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO**", specifica, nel dettaglio, le modalità per la compilazione di detto documento.

Si evidenzia, inoltre, al fine di evitare inutili contenziosi, che l'ordinanza in argomento non prevede deroghe, come nel decorso anno scolastico, al **DIVIETO DI NOMINA di commissari interni legati agli alunni della classe da rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero da rapporto di coniugio**.

Responsabile del procedimento: Dirigente tecnico prof. Francesco Forlano ☎ 080/5506239

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia

☎ 080/5506216-☎ 080/5506215-217-✉ rosamariapia.chieco@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ direzione-puglia@istruzione.it

🌐 <http://www.pugliausr.it> - <http://www.puglia.istruzione.it>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Si rammenta, al riguardo, che già la C.M. n. 2 del 9.3.2017, al paragrafo 1.d. “*Designazione dei commissari interni*” – *Criteri generali* – lett. H) ha prescritto tale divieto richiamando l’attenzione “..... sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare”.

Relativamente, infine, al “**DOCUMENTO DEI CONSIGLIO DI CLASSE**”, di cui all’art. 6 dell’ordinanza, si ritiene opportuno richiamare, sull’argomento, la nota prot. 10719 del 21.3.2017, di cui si allega copia, del **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, recante indicazioni operative nell’ambito del c.d. “*documento del 15 maggio*”.

Nella nota in questione, detta autorità amministrativa ha evidenziato, “... a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lett. m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”

Posto quanto sopra, si confida in una attenta lettura dell’ordinanza in argomento e nella consueta osservanza delle disposizioni ivi contenute.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Silipo



Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO LIBERTÀ
PUBBLICHE E SANITÀ

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

dpil@postacert.istruzione.it

(All. 1)

Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "*documento del 15 maggio*" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative.

Diverse sono state, nel corso degli ultimi mesi, le iniziative volte ad aumentare l'attenzione del sistema dell'istruzione sull'importanza di un approccio corretto e consapevole alla protezione dei dati personali da parte di tutti gli attori che lo compongono.

È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In questo quadro sono state rilevate, nel recente passato, alcune criticità in relazione alle modalità di redazione del c.d. "*documento del 15 maggio*", di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che sovente hanno dato luogo a indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite la rete *internet*, da parte di numerose istituzioni scolastiche.

Alla luce di precedenti pronunciamenti dell'Autorità, si ritiene quindi opportuno trasmettere un documento nel quale sono riportate specifiche indicazioni sulla corretta redazione, sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del richiamato documento del 15 maggio, con preghiera di darne la massima diffusione presso le scuole interessate.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il DIRIGENTE
(Francesco Modafferi)





Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del c.d. "documento del 15 maggio" di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

1. Il documento del 15 maggio

Gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria comprendono tre prove scritte ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato (l. 10 dicembre 1997, n. 425 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore")

La prima prova scritta consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie.

La seconda prova scritta ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

La terza prova, a carattere pluridisciplinare consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti.

I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), mentre per la terza il MIUR sceglie solo le caratteristiche formali generali, giacché il relativo testo è predisposto dalla commissione di esame, anche alla luce dell'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Per consentire alla commissione di predisporre tale ultima prova, i consigli di classe sono chiamati ad elaborare, entro il 15 maggio, un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Ciascun consiglio può, inoltre, aggiungere ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento degli esami (o. m. 4 febbraio 2000, n. 31).

Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curriculum una terza area professionalizzante, che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a *stage* presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti.

Il documento nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni.

È previsto, inoltre, che prima della elaborazione del testo definitivo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

La richiamata disciplina di settore, infine, prevede espressamente che tale documento debba essere immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti.

Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del 15 maggio vengono redatti con annesse numerose informazioni personali riferite agli studenti.

Per effetto, poi, dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, sovente i documenti così redatti vengono pubblicati, invece che all'albo dell'istituto, sul sito *internet* istituzionale della scuola, nonché indicizzati nelle rete.

2. La disciplina in materia di protezione dei dati personali

Come anticipato, la prassi da ultimo descritta non risulta, per le ragioni di seguito evidenziate, conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2.a. I principi di necessità e proporzionalità

E' principio cardine della protezione dei dati personali, quello di necessità in base al quale ciascun titolare è tenuto ad escludere trattamenti di dati personali quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del *Codice*).

In altre parole, "i dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non sia ragionevolmente conseguibile con altri mezzi" (considerando n. 39 e par. 5 Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 2016).

Quando necessari per il perseguimento di specifiche finalità, i dati trattati devono, in ogni caso, essere solo quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento di tali scopi (art. 11 del *Codice*). Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati.

2.b. Presupposti giuridici per la diffusione di dati personali

In tale quadro, il *Codice* dispone specifiche regole per la diffusione di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari), da parte di soggetti pubblici e privati.

Nel rispetto dei richiamati principi di necessità e proporzionalità i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da una norma di legge o di regolamento (art. 3, 11 e 19, comma 3, del *Codice*).

Fermi i richiamati principi, i soggetti privati per poter diffondere dati personali necessitano del consenso espresso, libero ed informato degli interessati ovvero di un requisito ad esso equipollente quale l'adempimento ad uno specifico obbligo di legge (art. 23 e 24 del *Codice*).

3. Indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio

Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del *Codice*, con riguardo ai dati comuni, nonché art. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.